

Revisione del Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese Spin-off

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 147/2024 – Verb. 498

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTA la relazione predisposta dall’Unità Valorizzazione della Ricerca della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, sottoscritta dal Responsabile dell’Unità Valorizzazione della Ricerca, dal Direttore della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, dal Direttore Generale, trasmessa con prot. n. 0134933 del 22 aprile 2024;

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 ed in particolare l’articolo 2 di tale decreto;

VISTO il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ss. mm. ii.;

VISTO il “Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin- off”, emanato con decreto del Presidente n. 119 in data 5 novembre 2013 e revisionato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 del 5 febbraio 2019;

CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri scopi istituzionali il compito di promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri obiettivi, come definiti all’art. 3 dello Statuto, quello di promuovere la valorizzazione e l’utilizzazione dei risultati della ricerca;

CONSIDERATO che l’art. 19, comma 1, lett. c, dello Statuto del CNR, individua nella possibilità per il CNR di promuovere la costituzione di nuove imprese, conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente, uno degli strumenti attuativi di quanto contenuto all’art. 3 dello Statuto medesimo;

CONSIDERATO che, nell'ultimo quinquennio, si è registrato un significativo incremento delle proposte e delle imprese spin-off costituite e una maggiore crescita, accelerazione e consolidamento delle società, grazie ad azioni mirate ad accrescere il sostegno, non solo in fase di progettazione e avvio ma anche nel percorso di sviluppo e crescita delle imprese;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esperienza maturata, è stata valutata l'opportunità di revisionare il testo del "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off", sinora adottato, con l'obiettivo di promuovere, in maniera sempre più mirata, progetti di impresa sostenibili sul piano tecnologico e industriale;

CONSIDERATO che, nella revisione della regolamentazione, viene ampliato il processo di valutazione delle proposte imprenditoriali e incrementata l'attività di monitoraggio delle società al fine di sostenere iniziative capaci di produrre un impatto positivo in termini economico, ambientale e sociale;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al Regolamento riguardano, altresì, la ridefinizione di alcuni aspetti procedurali, al fine di ottimizzare i processi decisionali per l'avvio delle imprese e la definizione dei rapporti tra società spin-off e CNR;

VISTO il nuovo testo del "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off della Ricerca";

CONSIDERATO che in corso di riunione, il Consiglio di Amministrazione, ha proposto ulteriori integrazioni rispetto al nuovo testo del "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off della Ricerca" proposto;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1783 della riunione del 24 e 26 aprile 2024;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off", emanato con decreto del Presidente n. 119 in data 5 novembre 2013 e revisionato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 del 5 febbraio 2019, di cui al testo riportato in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLE IMPRESE SPIN-OFF

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il CNR ha tra i propri scopi istituzionali il compito di promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese.
2. Tra gli strumenti finalizzati a promuovere la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca, il CNR promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese spin-off della ricerca, come di seguito definite.
3. Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i presupposti, le modalità e le procedure per l'avvio di imprese spin-off del CNR.

Articolo 2. Definizione di impresa spin-off

1. Per impresa spin-off, ai sensi del presente Regolamento, si intende una società di capitali, creata ad iniziativa dei soggetti di cui al successivo articolo 3, costituita con la finalità prevalente di valorizzare il know-how e le tecnologie, tutelate e non, e i risultati della ricerca condotta all'interno della rete scientifica del CNR, e di sviluppare nuovi prodotti e servizi che da questa scaturiscono.
2. Le imprese spin-off, costituite con la finalità di cui al precedente comma, vengono definite:
 - a. imprese spin-off partecipate, le società nelle quali il CNR partecipa in qualità di socio;
 - b. imprese spin-off non partecipate, quelle in cui il CNR non detiene una partecipazione nel capitale sociale.
3. La partecipazione del CNR alle imprese spin-off, che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, e che non potrà eccedere di norma il 25% del capitale sociale, è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 5.
4. Il CNR promuove la creazione di imprese spin-off come strumento privilegiato di creazione di valore dalla proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico. Le imprese spin-off si dedicano all'ingegnerizzazione ed al trasferimento tecnologico, elevando il livello di TRL delle ricerche svolte al CNR al fine di andare sul mercato mediante lo sviluppo di servizi e/o prodotti innovativi. L'obiettivo delle imprese spin-off è valorizzare i risultati di ricerca del CNR anche stipulando licenze di sfruttamento di brevetti del CNR per le quali saranno stabiliti strumenti di remunerazione per l'Ente.
In nessun modo le imprese spin-off possono svolgere attività in concorrenza con le attività istituzionali e commerciali dell'Ente e della sua rete scientifica.
5. E' consentita la costituzione di imprese spin-off il cui oggetto non sia in conflitto di interesse con l'attività conto terzi degli Istituti. Le imprese spin-off possono svolgere progetti di ricerca industriale e partecipare a bandi competitivi anche in collaborazione con il CNR e con altri organismi di ricerca.

Articolo 3. Soggetti proponenti e altri partecipanti

1. Possono farsi promotori di imprese spin-off partecipate e non partecipate del CNR e, a tal fine, proporre la costituzione:
 - a. il personale di ricerca dipendente del CNR, anche se a tempo determinato;
 - b. i titolari di borse di studio, contratti di collaborazione o di assegni di ricerca del CNR;
 - c. il personale tecnico-amministrativo, quando risulti che l'apporto di conoscenze alle attività

dell'impresa spin-off sia indispensabile per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1.

2. All'impresa spin-off possono partecipare, originariamente o mediante successivo ingresso nel capitale sociale, persone fisiche diverse dai proponenti, nonché soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio, individuati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4. Commissione spin-off

1. La Commissione spin-off per la valutazione delle proposte di avvio delle imprese spin-off ("Commissione") ha funzioni consultive ed è composta da quattro membri: tre membri permanenti, di cui uno è il Responsabile della Struttura CNR di cui all'art. 13 e due appartenenti alla rete scientifica del CNR; un membro non permanente, individuato in funzione del settore tecnico-scientifico della proposta di impresa.

La Commissione si avvale di un Comitato composto da esperti del mondo industriale e delle associazioni di categoria ("Comitato") al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in relazione al piano di business, di sviluppo e di sostenibilità delle proposte.

I componenti della Commissione e del Comitato sono tenuti alla riservatezza e si impegnano a segnalare le ipotesi di conflitto di interesse, sia diretto sia indiretto sia potenziale. Il componente in conflitto di interesse si asterrà dal prendere parte alla valutazione della proposta. La dichiarazione relativa alla riservatezza viene rinnovata con cadenza annuale, per i membri permanenti, e per ogni proposta valutata, per i membri non permanenti. La dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi è resa, da ciascun membro, preliminarmente all'avvio della valutazione di ciascuna proposta. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente del CNR e restano in carica per tre anni. Il Comitato viene istituito con Provvedimento del Presidente del CNR.

La Commissione e il Comitato sono coordinati dalla Struttura CNR di cui all'art. 13.

2. I membri della Commissione e del Comitato di Esperti svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri che non siano dipendenti del CNR hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ove necessario ai fini delle valutazioni, la Commissione e il Comitato potranno avvalersi del parere di esperti specializzati sui temi del progetto di impresa spin-off da valutare.
3. La Commissione esprime, entro 30 giorni dalla trasmissione, da parte della Struttura CNR di cui all'art.13, della documentazione istruttoria relativa al progetto di impresa da valutare, a seguito di un'audizione del team proponente, un parere motivato sull'avvio dell'impresa spin-off. Il parere è redatto sulla base della documentazione fornita dalla Struttura CNR. La mancata osservanza del termine di trenta giorni equivarrà a parere favorevole.
4. In particolare, la Commissione ha il compito di valutare:
 - a. che le finalità dello spin-off siano coerenti con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca del CNR;
 - b. le qualità scientifiche e le potenzialità tecnologiche dell'idea imprenditoriale;
 - c. le prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - d. la composizione del gruppo proponente e delle partnership esterne;
 - e. la congruenza della quota di partecipazione del CNR al capitale sociale, se prevista, e del sostegno richiesto all'Ente;
 - f. l'assenza di conflitti di interesse tra i proponenti dell'impresa spin-off / e i ruoli da ciascuno ricoperti;
5. Su richiesta della Struttura CNR di cui all'art. 13 o del Presidente CNR, anche successivamente all'avvio dell'impresa spin-off, la Commissione può essere chiamata a valutare la permanenza delle

condizioni sulla base delle quali era stato formulato il parere di cui al precedente comma 3.

6. La Commissione, su richiesta della Struttura CNR di cui all'art. 13 o del Presidente CNR, può formulare un parere in ordine alla congruità delle proposte di terzi di acquisto della partecipazione del CNR, nonché circa l'opportunità che il CNR provveda a liquidare la propria partecipazione nell'impresa spin-off.

Articolo 5. Approvazione dell'impresa spin-off

1. La proposta di costituzione dell'impresa spin-off, partecipata o non partecipata, è approvata dal Consiglio di amministrazione del CNR, acquisiti:
 - a. la documentazione istruttoria predisposta dalla Struttura CNR di cui all'art.13, che deve specificare:
 - l'oggetto dell'impresa spin-off;
 - gli elementi di originalità del progetto;
 - il piano industriale e il business model della società;
 - il piano economico-finanziario su base almeno triennale;
 - l'analisi del mercato di riferimento;
 - il modello organizzativo della società;
 - la descrizione dei ruoli dei soggetti coinvolti;
 - gli eventuali brevetti o altre privative del CNR di cui si richiede la licenza esclusiva o non esclusiva, le risorse umane, le risorse logistico-strumentali, ecc. e la remunerazione prevista per l'Ente;
 - l'eventuale partecipazione dell'Ente al capitale sociale e la quota prevista;
 - b. il parere motivato della Commissione e, ove applicabile, la valutazione del Comitato di Esperti;
 - c. il parere del Direttore dell'Istituto al quale afferiscono i proponenti (o i Direttori, in caso di diversa afferenza dei proponenti), sentito il Direttore/i del Dipartimento/i di afferenza dell'Istituto. Tale parere deve contenere gli elementi relativi alla fattibilità del progetto ed ai parametri di valutazione sopra definiti confermando l'assenza di conflitti di interesse e di concorrenza con le attività del CNR;
 - d. la bozza della convenzione mediante la quale la costituenda impresa spin-off e il CNR intendono regolare i rapporti relativi a:
 - i. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off delle risorse logistiche e strumentali del CNR con un piano pluriennale da 3 a 5 anni e la proposta di remunerazione per il CNR;
 - ii. la richiesta di utilizzo del logo "Spin-off CNR", in caso di impresa spin-off partecipata o non partecipata;
 - iii. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off di licenze di sfruttamento della proprietà intellettuale, comprese le privative industriali associate, e del know-how del CNR con la proposta di remunerazione;
2. Qualora il Consiglio di amministrazione approvi l'avvio dell'impresa spin-off, questa è iscritta all'albo delle imprese spin-off tenuto dal CNR.
3. L'autorizzazione avrà effetto a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa.
4. L'impresa spin-off dovrà inviare annualmente alla Struttura CNR di cui all'art.13 una Relazione in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti, per le finalità di monitoraggio dell'andamento della società e, nel caso di spin-off partecipata, la valutazione di una eventuale exit strategy, come definito nell'art. 9.

Articolo 6. Partecipazione del CNR al capitale sociale

1. In caso di impresa spin-off partecipata, oltre a quanto previsto all'art.5, si dovrà acquisire la bozza dei patti parasociali, tra il CNR e i proponenti, mediante i quali vengano assicurate al CNR le prerogative di cui al presente articolo.
2. I patti parasociali tra il CNR e i soci proponenti dovranno prevedere che:
 - a. nelle cariche sociali, il CNR abbia diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo e di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale;
 - b. il CNR abbia diritto di recesso dopo cinque anni dalla costituzione della società spin-off e/o qualora vengano introdotte modifiche statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione all'avvio del CNR;
 - c. la durata dei patti parasociali sia pari a quella della permanenza del CNR nel capitale sociale dell'impresa spin-off partecipata;
 - d. il CNR abbia un'opzione di vendita (di tipo "put") sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso gli altri soci a partire dal terzo anno di vita dell'impresa spin-off, ad un prezzo determinato dal patrimonio netto della società e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione.
 - e. il CNR non possa essere chiamato a fornire garanzie reali o personali a favore dell'impresa spin-off partecipata.

Articolo 7. Partecipazione del personale CNR all'impresa spin-off. Autorizzazione

1. Ai fini del coinvolgimento del personale CNR in qualità di socio e proponente di imprese spin-off, partecipata o non partecipata, ai sensi del superiore articolo 3, il personale è tenuto a richiedere al Consiglio di amministrazione dell'Ente specifica autorizzazione allo svolgimento di attività in favore dell'impresa spin-off. Il presente Regolamento introduce criteri oggettivi e predeterminati per le specifiche autorizzazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Nel formulare la richiesta al Consiglio di amministrazione, il personale richiedente deve optare per una delle tre situazioni:
 - a. aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa;
 - b. modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia compresa tra il 30% e il 100% della prestazione lavorativa a tempo pieno, con seguente proporzionale riduzione della prestazione salariale da parte del CNR;
 - c. speciale autorizzazione alla partecipazione senza modifica del rapporto di lavoro, se l'impegno da destinare all'impresa spin-off non eccede il 30% della propria capacità lavorativa.
3. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilità di rinnovo fino a un massimo complessivo di cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 2 del presente articolo, lettere a e b. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell'impresa spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi.
4. Con riferimento al rinnovo dell'autorizzazione di 2 anni di cui al comma 3, il personale che opta per la situazione di cui al comma 2 lettera b del presente articolo, dovrà richiedere, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, una percentuale di regime a tempo parziale, in funzione

all'effettivo impegno da destinare alle attività dell'impresa.

5. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo può essere concessa soltanto là dove le attività svolte presso le imprese spin-off siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del rapporto tra il personale e il CNR.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento o di Istituto, i componenti del Consiglio Scientifico del CNR non possono assumere cariche amministrative nelle aziende spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento o di Istituto sia designato a far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente, dal CNR stesso.
7. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio del CNR, nonché di contratti di collaborazione, previa autorizzazione ai sensi del comma 1, potranno prendere parte alla compagine sociale di imprese spin-off, anche ricoprendo cariche amministrative, purché tali attività non interferiscano con lo svolgimento delle attività oggetto dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del contratto di collaborazione.
8. Il personale CNR che percepisca compensi dalla società spin-off è soggetto agli adempimenti connessi all'articolo 53 del dl.gs 165/2001 e ss.mm.ii. e con l'applicazione del vigente C.C.N.L. di comparto.
9. Il personale CNR che partecipa alle società Spin-off non può svolgere attività in concorrenza o in conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'Ente.
10. Al personale CNR autorizzato ai sensi delle disposizioni precedenti è fatto obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute in ragione del proprio ufficio e di astenersi dal compimento di attività che possano danneggiare il CNR.
11. Il personale del CNR debitamente autorizzato a partecipare all'impresa spin-off è tenuto a comunicare all'Ente, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici ottenuti da tale partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese spin-off del CNR già costituite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
12. Successivamente alla costituzione, ferme restando le precedenti disposizioni, il personale CNR che sia in possesso dei requisiti per l'autorizzazione può chiedere di divenire socio di imprese spin-off già autorizzate. Sulla richiesta, delibera il Consiglio di amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive previste dal presente Regolamento.

Articolo 8. Rinnovo dell'autorizzazione.

1. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art.7 a partecipare all'impresa spin-off, partecipata o non partecipata, deve essere richiesto al CNR entro i tre mesi e non prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione. Il Consiglio di amministrazione provvede entro il termine del periodo autorizzato.
2. Il personale CNR autorizzato ai sensi dell'articolo precedente può in ogni momento chiedere ed ottenere di essere reinserito nella condizione originaria. In tal caso, o in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, il CNR non è responsabile di eventuali obblighi assunti dal personale verso terzi.

Articolo 9. Monitoraggio

1. Le imprese spin-off sono oggetto di un monitoraggio annuale, a cura della Struttura CNR di cui

all'art.13, in relazione alle attività e ai risultati conseguiti.

2. Le imprese hanno l'obbligo di trasmettere annualmente una relazione sulle attività dello spin-off, sulla base di un format fornito dalla Struttura CNR stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo sopra indicato.
3. Le imprese dovranno comunicare tempestivamente alla Struttura CNR ogni variazione significativa relativa alla società.
4. Le imprese sono tenute a cooperare con il CNR in caso di richieste specifiche provenienti dalle autorità nazionali di controllo o da organismi di valutazione in relazione alle imprese spin-off del CNR.

Articolo 10. Disciplina della proprietà intellettuale

1. La titolarità e l'uso dei risultati della ricerca CNR e dei connessi diritti di proprietà industriale sono disciplinati dalle Normative vigenti, dal *"Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della Ricerca del CNR"*, dalle disposizioni dell'Ente e dalle previsioni di cui alla convenzione prevista all'art. 5, comma 1, lettera d) del presente Regolamento. Il loro uso per finalità commerciali, da parte dell'impresa spin-off, partecipata e non partecipata, è da intendersi a titolo oneroso.
2. La titolarità dei risultati generati, nell'ambito delle attività dello spin-off, dal personale CNR autorizzato a partecipare allo spin-off stesso ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, appartiene al CNR in misura proporzionale al contributo inventivo e/o scientifico apportato da detto personale. L'uso per finalità commerciali di detti risultati è normato in accordo al comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente art. 10 si applicano anche alle imprese spin-off del CNR già costituite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatti salvi i risultati già generati a tale data. Resta ferma la titolarità delle invenzioni riconosciuta in capo al CNR ai sensi delle disposizioni di Legge di cui all'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs 30/2005 come modificato con L. 102/2023). Restano salve in ogni caso specifiche disposizioni pattuite in eventuali accordi già in essere.

Articolo 11. Utilizzo della denominazione "Impresa Spin-off del CNR" e del logo "Spin-off CNR"

1. Gli spin-off autorizzati dal CNR ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento devono utilizzare la denominazione "Impresa Spin-off del CNR", con esclusione di qualunque altra dicitura che richiami l'Ente e la sua Rete Scientifica.
2. Il logo "Spin-off CNR" è protetto da un marchio registrato. Gli spin-off autorizzati dal CNR potranno far richiesta dell'utilizzo del logo "Spin-off CNR", previa sottoscrizione di uno specifico accordo. L'utilizzo logo "Spin-off CNR" sarà concesso in via non esclusiva e a titolo gratuito per i primi cinque anni dalla costituzione della società; l'utilizzo negli anni successivi sarà concesso attraverso apposito accordo in via non esclusiva e a titolo oneroso.
3. Il logo "Spin-off CNR" non potrà essere usato se non congiuntamente con il marchio che lo spin-off intenderà usare per distinguere i propri beni e servizi, fermo restando che il suddetto logo "Spin-off CNR" non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello spin-off in territori in cui non sia già stato registrato dal CNR, né essere parte del marchio dello spin-off stesso, sia esso registrato o meno.
4. Lo spin-off dovrà impegnarsi ad evitare che l'uso del logo "Spin-off CNR" possa ledere l'immagine, il decoro e la reputazione del CNR ovvero arrecarne discredito.
5. Lo spin-off dovrà altresì impegnarsi e garantire di tenere manlevato e indenne il CNR da qualsiasi

obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del logo "Spin-off CNR" da parte della stessa impresa spin-off.

6. Fermo restando quanto sopra, l'accordo per l'utilizzo del logo "Spin-off CNR" prevederà condizioni di anticipata risoluzione o revoca della concessione all'utilizzo dello stesso in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per il CNR, ancorché solo potenziale.

Articolo 12. Limiti temporali degli interventi

1. Nel caso di impresa spin-off partecipata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6, decorsi cinque anni dalla costituzione, la partecipazione del CNR al capitale sociale sarà liquidata. Il Consiglio di Amministrazione del CNR potrà valutare l'opportunità della permanenza dell'Ente nel capitale della società per ragioni strategiche, sulla base della valutazione del piano industriale della società stessa.
2. Ogni rapporto tra il CNR e l'impresa spin-off, partecipata o non partecipata, decorsi 5 anni dalla costituzione dell'impresa stessa, dovrà essere rinegoziato, qualora vi sia interesse da parte del CNR alla prosecuzione del rapporto, affinché le prestazioni del CNR siano rese a condizioni di mercato, compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato.

Articolo 13. Struttura CNR

1. L'Unità Valorizzazione della Ricerca del CNR coordina e gestisce le attività per la creazione, lo sviluppo e la crescita di impresa spin-off tramite:
 - a. il supporto al personale e alla rete scientifica del CNR per lo stimolo alla generazione di impresa, la valutazione dei progetti e l'avvio delle società;
 - b. la consulenza ed assistenza per il business planning, per l'accesso ai finanziamenti e la promozione del raccordo con i partner esterni;
 - c. le attività di promozione e formazione in materia di creazione di impresa innovativa e valorizzazione dei risultati;
 - d. l'attività istruttoria per il Consiglio di Amministrazione e la gestione della partecipazione del CNR nelle società;
 - e. il monitoraggio delle attività e dei risultati a valenza socio-economica delle imprese spin-off del CNR;
 - f. effettua un'azione di comunicazione verso la rete scientifica riguardante l'organizzazione e il servizio esterno;
 - g. determina ed aggiorna periodicamente un meccanismo di compensazione per le infrastrutture presenti e degli spazi del CNR.

Articolo 14. Disposizioni finali

1. Il CNR si riserva, in sede di approvazione delle imprese spin-off, di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, con particolare riferimento all'art. 25 e seguenti della sezione IX – Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e di garantirne, conseguentemente, l'applicabilità.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti in materia e lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente.
3. Le imprese spin-off, costituite ai sensi del regolamento precedente, restano soggette alle condizioni previste alla data della loro costituzione, fatto salvo quanto previsto agli artt. 7, comma 11 e 10 del

presente Regolamento.

4. In casi adeguatamente motivati, le società, con finalità di cui all'art. 2 comma 1, già costituite, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di impresa spin-off del CNR, entro un anno dalla costituzione. In tal caso, sarà verificato il rispetto dei requisiti del presente Regolamento. Sulla richiesta, presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, delibera il Consiglio di amministrazione.
5. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del CNR.